



1654

16  
3*Al Ministro dell'Economia e delle Finanze*

N. - 0017648 - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO - UFF. XI

VISTA la legge 10 dicembre 2014, n. 183 concernente "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro";

VISTO l'articolo 1, comma 7, della suddetta legge n. 183 del 2014, il quale prevede che, allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di rendere più efficiente l'attività ispettiva, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno o più decreti legislativi, di cui uno recante un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, nel rispetto dei principi e criteri direttivi dettati dalla medesima legge n. 183 del 2014, in coerenza con la regolazione dell'Unione europea e le convenzioni internazionali;

VISTA in particolare la lettera c) del menzionato articolo 1, comma 7, recante il criterio di delega volto a prevedere, per le nuove assunzioni, il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l'anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo termini certi per l'impugnazione del licenziamento;

VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, concernente "Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

VISTO l'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 23 del 2015, applicabile solo ai neo assunti e con facoltà per entrambe le parti, il quale dispone, tra l'altro, che l'offerta di conciliazione in caso di licenziamento individuale non costituisce reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettata a contribuzione previdenziale;

CONSIDERATO che, le previsioni di cui al menzionato articolo 6 del decreto legislativo n. 23 del 2015 danno luogo ad una rinuncia a maggior gettito fiscale;

VISTO il successivo comma 2 del richiamato articolo 6 il quale prevede che alle minori entrate derivanti dal comma 1 valutate in 2 milioni di euro per l'anno 2015, 7,9 milioni di euro per l'anno 2016, 13,8 milioni di euro per l'anno 2017, 17,5 milioni di euro per l'anno 2018, 21,2 milioni di euro per l'anno 2019, 24,4 milioni di euro per l'anno 2020, 27,6 milioni di euro per l'anno 2021, 30,8 milioni di euro per l'anno 2022, 34,0 milioni di euro per l'anno 2023 e 37,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

CONSIDERATO che, in attuazione dell'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è iscritto il capitolo n. 1250 inerente "Fondo per il finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive", che presenta le necessarie disponibilità;

VISTA la legge 31 dicembre 2009 n. 196, concernente la "Legge di contabilità e finanza



pubblica” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 191, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015 - 2017;

VISTO il proprio decreto del 29 dicembre 2014 recante la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2015 e per il triennio 2015 – 2017;

RITENUTA la necessità di apportare le occorrenti variazioni di bilancio per il triennio 2015-2017;

## D E C R E T A:

### Articolo 1

Nei sottoindicati stati di previsione, per l’anno finanziario 2015, vengono disposte le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

#### in diminuzione

<b><u>STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA</u></b>	€	2.000.000,00
1.1.1 Imposta sul reddito delle persone fisiche	€	2.000.000,00
Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione	€	2.000.000,00
<b>DIPARTIMENTO DELLE FINANZE (ECONOMIA E FINANZE)</b>	€	2.000.000,00
<i>CAP N. 1023</i> IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	€	2.000.000,00
03 RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI, DA RISCOUTERSI MEDIANTE VERSAMENTO DIRETTO (1.3.1.1)	€	2.000.000,00
<b><u>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</u></b>	€	2.000.000,00
1 Politiche per il lavoro (26)	€	2.000.000,00
1.6 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7)	€	2.000.000,00
<b>SEGRETARIATO GENERALE</b>	€	2.000.000,00
INTERVENTI	€	2.000.000,00
<i>CAP N. 1250</i> FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI	€	2.000.000,00



# *Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

SOCIALI, DEI SERVIZI  
(R)  
(4.3.1)

## Articolo 2

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per gli anni 2016-2017 nei sottoindicati stati di previsione, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

		<u>2016</u>		<u>2017</u>
<b><u>in diminuzione</u></b>				
<b><u>STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA</u></b>	€	7.900.000,00	€	13.800.000,00
1.1.1 Imposta sul reddito delle persone fisiche	€	7.900.000,00	€	13.800.000,00
Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione	€	7.900.000,00	€	13.800.000,00
<b>DIPARTIMENTO DELLE FINANZE (ECONOMIA E FINANZE)</b>	€	7.900.000,00	€	13.800.000,00
<i>CAP N. 1023</i> IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	€	7.900.000,00	€	13.800.000,00
<i>03</i> RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI, DA RISCUOTERSI MEDIANTE VERSAMENTO DIRETTO	€	7.900.000,00	€	13.800.000,00
<b><u>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</u></b>	€	7.900.000,00	€	13.800.000,00
<b>1 Politiche per il lavoro (26)</b>	€	7.900.000,00	€	13.800.000,00
1.6 Coordinamento e	€	7.900.000,00	€	13.800.000,00

integrazione delle politiche  
del lavoro e delle politiche  
sociali, innovazione e  
coordinamento  
amministrativo (26.7)

<b>SEGRETARIATO GENERALE</b>	€	7.900.000,00	€	13.800.000,00
INTERVENTI	€	7.900.000,00	€	13.800.000,00
CAP N. 1250 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI, DEI SERVIZI (4.3.1)	€	7.900.000,00	€	13.800.000,00

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma li 24 MAR. 2015

IL MINISTRO

